

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

326° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1998

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	20
3 ^a - Affari esteri	»	30
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	39
11 ^a - Lavoro	»	40
12 ^a - Igiene e sanità	»	46
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	47

Commissioni riunite

9 ^a (Agricoltura) e (GAE)	<i>Pag.</i>	50
--	-------------	----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	52
--------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

11 ^a - Lavoro - Pareri	<i>Pag.</i>	59
---	-------------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1998

123^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
(R030 000, C21^a, 0016^o)

La seduta termina alle ore 14,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1998

269ª Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 8,50.***SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALI RELATIVI ALLA
XIII DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE**

(A007 000, C01ª, 0101ª)

Il senatore PASTORE, relatore alla Commissione sui disegni di legge in titolo, riferisce di alcune notizie di stampa che in modo ricorrente, negli ultimi giorni, alludono a possibili opposizioni verso la prosecuzione del relativo *iter* parlamentare.

Il presidente VILLONE precisa che se quanto riferito dal senatore Pastore attiene a sue recenti dichiarazioni pubbliche egli non intende in alcun modo frapporre ostacoli alla prosecuzione dell'esame, pur confermando un giudizio di natura politica circa la difficoltà di approvare quella modifica costituzionale, nell'attuale contesto.

Il senatore PASTORE prende atto della precisazione.

IN SEDE CONSULTIVA

(3335) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore VILLONE illustra il decreto-legge e propone un parere favorevole.

Il senatore ANDREOLLI condivide la proposta di parere.

Il senatore PASTORE domanda se non sia preferibile adottare una normativa a carattere permanente.

Il sottosegretario VIGNERI chiarisce le ragioni che hanno indotto il Governo a intraprendere la scelta del decreto-legge: si tratta di assicurare la necessaria copertura finanziaria per le spese in questione, relativamente agli anni 1997 e 1998. Nello stesso tempo, il Governo si è impegnato a proporre una revisione della disciplina vigente che tenga conto della trasformazione giuridica dell'Ente Poste e della conseguente rimozione del monopolio nella distribuzione dei messaggi: sarebbe possibile, in tal modo, provvedere a contributi diretti per i candidati, in luogo del rimborso all'Ente Poste per la differenza tra le tariffe ordinarie e le tariffe agevolate. Una proposta normativa in tal senso dovrebbe essere inserita nel disegno di legge collegato alla prossima manovra finanziaria.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1388-bis) Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(1369) LUBRANO DI RICCO ed altri. – Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

– e della petizione n. 139 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1369 e della petizione n. 139)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 giugno e riferito al disegno di legge n. 1388-bis, assunto come testo base.

Il relatore VILLONE ricorda che nella seduta precedente era stata accantonata la votazione dell'emendamento 3.0.5: in proposito egli precisa che la tessera elettorale è in effetti un documento cartolare a carattere permanente e non già uno strumento di natura informatica.

Il sottosegretario VIGNERI conferma l'interpretazione del relatore e sostiene che il progetto sotteso all'emendamento è realizzabile immediatamente e consiste in una tessera a uso plurimo fino a 18 consultazioni elettorali: di conseguenza, si può stimare un risparmio di spesa molto notevole, tale da rendere paragonabile l'attuale onere per ciascuna consultazione elettorale a quello previsto per la predisposizione e la distribuzione delle tessere, valide per ben 18 consultazioni. Quanto a ulteriori strumenti, di carattere magnetico e informatico, utili anche per l'espressione del voto, si tratta di possibilità ancora non attuali, che esigono adeguate valutazioni tecniche e investimenti congrui.

Il senatore PASTORE non ritiene troppo remota la possibilità di realizzare anche un sistema di espressione del voto in forma elettronica, attraverso supporti di tipo magnetico e considera preferibile prevederne almeno la possibilità.

Il senatore ANDREOLLI trova realistica la prospettazione del rappresentante del Governo, ma considera anche opportuno un tentativo ulteriore di innovazione, che prefiguri quantomeno la possibile evoluzione dei sistemi di espressione del voto in modo graduale, flessibile e sperimentale.

Il sottosegretario VIGNERI ritiene opportuno riformulare l'emendamento, omettendo il riferimento ai supporti informatici, che potrebbe risultare fuorviante. Tuttavia si dichiara disponibile verso una possibile norma aggiuntiva, che prefiguri la disciplina per l'introduzione di strumenti elettronici per l'espressione del voto.

Il relatore VILLONE considera sufficiente, a tale riguardo, la formulazione di un atto di indirizzo.

Secondo il senatore ANDREOLLI, è invece preferibile una disposizione di delegificazione.

Concordano in tal senso, infine, sia il RELATORE che il sottosegretario VIGNERI, che si riserva di proporre la soluzione appena delineata in prossimità della discussione in Assemblea.

La Commissione approva intanto l'emendamento 3.0.5, nel testo modificato, secondo l'indicazione della rappresentante del Governo, previa approvazione del subemendamento 3.0.5/1.

Quanto all'emendamento 3.0.6, il relatore VILLONE ricorda che la Commissione bilancio ha pronunciato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il sottosegretario VIGNERI si dichiara perplessa per tale valutazione, data anche la modesta entità della spesa, che potrebbe essere considerata compresa nelle ordinarie spese elettorali; si risolve tuttavia a ritirare l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, eventualmente in altra formulazione.

Sull'emendamento 3.0.8 (nuovo testo), il relatore VILLONE ricorda che la proposta è stata riformulata prevedendo il nuovo sistema di affissione a cura dei comuni come facoltà e non come prescrizione: in tal senso, il nuovo emendamento corrisponde senz'altro alla discussione già svolta in proposito.

Il sottosegretario VIGNERI reputa preferibile integrare piuttosto che sostituire la norma vigente.

Si dichiara disponibile in tal senso anche il relatore VILLONE.

Seguono richieste di chiarimento delle senatrici DENTAMARO e D'ALESSANDRO PRISCO e del senatore PASTORE.

Quest'ultimo aggiunge che nell'ipotesi delineata dalla rappresentante del Governo il servizio a cura del comune sarebbe il caso normale, mentre l'affissione diretta a cura degli interessati sarebbe l'eccezione, mentre la norma vigente ha anche lo scopo di ridurre complessivamente gli oneri delle campagne elettorali per le amministrazioni pubbliche.

Il relatore VILLONE riconosce che si tratta di una questione complessa, che esige valutazioni di opportunità sotto diversi profili.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che nel caso in cui il comune assuma il servizio, direttamente o tramite concessione, sarebbero imposti oneri agli interessati che nel caso di affissione diretta potrebbero non essere necessari: ciò potrebbe determinare anche notevoli disparità di trattamento.

Il senatore PELLEGRINO condivide le perplessità appena manifestate, anche perchè il servizio assunto dal comune dovrebbe essere esercitato in modo assolutamente imparziale, e ciò risulta assai problematico.

Il senatore MAGNALBÒ prospetta una possibile riformulazione dell'emendamento, prefigurando un'alternativa tra l'affissione diretta e quella a cura del comune che abbia deliberato in tal senso.

Il relatore VILLONE richiama l'attenzione sulla necessità di tener conto dell'obiezione esposta dalla senatrice D'Alessandro Prisco sulle possibili disparità di trattamento derivanti dall'assunzione del servizio a cura del comune.

Il senatore ANDREOLLI non considera particolarmente ardua la realizzazione del sistema indicato dall'emendamento, poichè gli spazi per le affissioni sono già predeterminati e assegnati secondo la normativa vigente, mentre la realizzazione delle affissioni a cura del comune potrà comunque essere controllata dalle forze politiche.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO invita a considerare che in alcune città la situazione non è così controllabile come sostiene il senatore Andreolli.

Il presidente VILLONE, quindi, propone di sospendere la seduta nell'imminenza dei lavori dell'Assemblea, riprendendo i lavori al termine della seduta del Senato, ovvero in una eventuale sospensione di quest'ultima.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 10,30.

Proseguendo l'esame dell'emendamento 3.0.8 (nuovo testo), il relatore VILLONE considera preferibile una ulteriore riflessione in proposito.

Conviene il senatore ANDREOLLI, che fa proprio l'emendamento in assenza del proponente e lo ritira con riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Si riprende l'esame dell'emendamento 3.0.1, già accantonato nella seduta del 3 giugno.

Il sottosegretario VIGNERI indica una soluzione alternativa a quella contenuta nell'emendamento: si tratta di prevedere una forma speciale di controllo giurisdizionale esclusivamente sui provvedimenti di esclusione adottati ai sensi dell'articolo 30 della legge vigente in materia. Al riguardo, si potrebbe configurare un ricorso sostanzialmente nell'interesse della legge, senza controinteressati costituiti in giudizio e pertanto senza la necessità di notifiche preventive, dinanzi al tribunale amministrativo regionale in sede monocratica: la relativa decisione sarebbe affidata al presidente o a un giudice da lui delegato e si tratterebbe di un giudizio di merito con grado di appello previsto comunque in un termine estremamente ridotto. Tutto ciò potrebbe essere realizzato senza modificare l'articolo 83/11, in materia di ricorsi relativi anche ai provvedimenti di ammissione, assicurando intanto uno strumento di carattere straordinario per i casi più urgenti, che esigono decisioni tempestive. Tuttavia, poichè il sistema appena delineato esige un approfondimento tecnico, si riserva, se la Commissione consente, di presentare un apposito emendamento per la discussione in Assemblea.

Il relatore VILLONE si dichiara perplesso circa la soluzione prospettata dalla rappresentante del Governo: egli osserva, infatti, che i casi di esclusione comprendono solo una parte della realtà, quella derivante da eventuali errori delle commissioni competenti, mentre vi è anche la possibilità di ricorsi strumentali contro le ammissioni, forieri di rischi per la validità della consultazione elettorale. Quanto ai controinteressati, l'esclusione dal giudizio corrisponde a un indirizzo giurisprudenziale, ma sarebbe a suo avviso imprudente affermarlo in una norma legislativa. Si dichiara perplesso, inoltre, sulla concentrazione del giudizio di merito, in doppio grado, in termini estremamente ridotti.

Il sottosegretario VIGNERI osserva che i ricorsi contro le ammissioni sarebbero comunque possibili ai sensi dell'articolo 83/11 della legge vigente; nell'esperienza concreta, d'altra parte, i casi più ricorrenti e rilevanti sono quelli dei ricorsi contro le esclusioni.

Il relatore VILLONE obietta che i ricorsi contro le ammissioni non sono proposti perchè spesso vengono prevenuti da impropri patteggiamenti.

Prosegue il sottosegretario VIGNERI affermando che l'impostazione dianzi illustrata è a suo avviso risolutiva del problema, con la riserva di ogni necessario approfondimento tecnico, da realizzare una volta che la Commissione abbia consentito sull'ipotesi così delineata.

Il senatore PASTORE condivide le riserve del relatore, ma sostiene che in materia elettorale è assai difficile conciliare le esigenze di efficienza con quelle di garanzia. Egli comprende la proposta di prevedere un rito speciale esclusivamente per i casi di esclusione, in quanto si tratta di quelli più rilevanti per quantità e di quelli che arrecano il più grave *vulnus* all'equilibrio della competizione elettorale: nondimeno, la soluzione indicata dalla rappresentante del Governo non è persuasiva, mentre sarebbe preferibile considerare ad esempio un secondo grado di valutazione in sede amministrativa.

Il sottosegretario VIGNERI replica che per le elezioni regionali tale sistema è già previsto, ma non appare risolutivo come dimostra il caso attuale del Friuli-Venezia Giulia.

Il relatore VILLONE conferma le sue riserve sull'opportunità di concentrare in pochi giorni due gradi di giudizio nel merito.

Il sottosegretario VIGNERI afferma che la materia elettorale consentirebbe tale concentrazione, poichè non sono necessarie valutazioni complesse.

Il senatore MAGNALBÒ indica la possibilità di abbreviare i termini per le decisioni delle commissioni mandamentali.

Il relatore VILLONE considera non appropriata tale soluzione, perchè i termini attuali sono commisurati a quelli per la proposizione delle candidature.

Secondo il senatore PASTORE, una rigorosa limitazione legislativa dei casi di esclusione potrebbe agevolare la soluzione del problema, ad esempio rimuovendo la possibilità di esclusioni per difetti di mera forma.

Il relatore ANDREOLLI reputa preferibile riconsiderare la questione per la discussione in Assemblea.

Il relatore VILLONE ribadisce il suo orientamento, favorevole ad intervenire sulla fase cautelare piuttosto che su quella di merito, al fine di assicurare lo svolgimento delle elezioni nella data stabilita.

Il sottosegretario VIGNERI, su richiesta del relatore, precisa che il sistema dianzi prospettato potrebbe essere esteso anche ai provvedimenti di ammissione, ma conferma che quelli di esclusione sono più rilevanti.

Il RELATORE ritira intanto l'emendamento 3.0.1, con la riserva di ripresentarlo in Assemblea.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra una nuova formulazione dell'emendamento 1.0.4: l'esigenza di un sistema elettorale diverso per le aree urbane più grandi ha lo scopo di correggere le distorsioni derivanti dal sistema della preferenza unica, che determina competizioni tra i candidati della stessa lista, e quelle connesse alla notevole distanza tra gli elettori e gli eletti nei comuni di maggiori dimensioni. Si tratta, pertanto, di individuare territori più ridotti per dimensione, quale base elettorale per il consiglio comunale, attraverso un sistema di collegi plurinominali.

Il relatore VILLONE considera la proposta appena illustrata come una soluzione di temperamento di alcuni inconvenienti dell'attuale sistema elettorale: poichè un sistema di collegi uninominali sarebbe sicuramente incompatibile con il decentramento comunale, considera possibile e opportuna la soluzione contenuta nell'emendamento 1.0.4 (nuovo testo).

Il senatore PASTORE dichiara di comprendere le ragioni sottostanti all'emendamento, connesse alla peculiare conformazione delle grandi città: invita tuttavia a valutare attentamente gli effetti anche istituzionali di una simile innovazione, che incide sull'istituzione democratica primaria, quella municipale, alterando il sistema di formazione della rappresentanza politica e recidendo in qualche modo il legame tra gli eletti e l'intero territorio comunale. Non si tratta, pertanto, di compiere valutazioni fondate esclusivamente sull'efficienza del sistema elettorale, ma anche di considerare il problema della tutela della rappresentanza politica in sede locale: in proposito, ricorda che il comune di Londra, articolato in diversi municipi, sta considerando la possibilità di unificare il tutto in un solo municipio, pur trattandosi di una conurbazione di circa 8 milioni di abitanti. In ogni caso, egli considera prioritario assicurare che la rappresentanza del territorio comunale non sia frazionata.

Il relatore VILLONE osserva che già nella situazione attuale nelle grandi città i consiglieri comunali hanno un rapporto privilegiato e specifico con una porzione del territorio municipale; tuttavia ammette che nel sistema appena delineato solo il sindaco avrebbe una legittimazione elettorale estesa a tutto il territorio comunale, mentre i consiglieri comunali avrebbero una base elettiva parziale rispetto all'intero comune.

Il senatore MARCHETTI si dichiara non persuaso dalla proposta di emendamento e condivide l'obiezione appena formulata dal relatore e quelle dapprima esposte dal senatore Pastore: egli sostiene, infatti, che il sistema di formazione della rappresentanza non dovrebbe essere alterato, mentre il disegno di legge in esame, anche in altre parti, è sotto tale aspetto assai discutibile e ciò induce il suo Gruppo a una valutazione negativa. Quanto all'emendamento in esame, il consigliere comunale de-

ve a suo avviso rappresentare tutto il territorio del comune, tanto più con l'elezione diretta del sindaco; d'altra parte, per le esigenze di rappresentanza specifica dei territori subcomunali provvedono le istituzioni di decentramento.

Il senatore ANDREOLLI si dichiara invece favorevole all'emendamento, riguardo al quale si tratta a suo avviso di individuare la soglia dimensionale opportuna.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che la soglia di 500 mila abitanti, che il Governo senz'altro preferirebbe, comprende esclusivamente i comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli e Genova. In ogni caso, il Governo ritiene opportuno consultare in proposito la Conferenza Stato-Città-autonomie.

Il senatore MAGNALBÒ condivide le perplessità da più parti espresse sull'emendamento 1.0.4 (nuovo testo).

Il relatore VILLONE invita la rappresentante del Governo a promuovere la consultazione della Conferenza Stato-Città-autonomie, prima di riconsiderare la questione in Assemblea.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene comunque opportuna una valutazione immediata sulla soglia dimensionale da prescegliere.

Il relatore VILLONE registra un sostanziale consenso sulla scelta del limite di 500 mila abitanti.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, quindi, precisa in tal senso l'emendamento e successivamente lo ritira, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.0.1, accantonato nella seduta del 26 maggio.

Il sottosegretario VIGNERI scioglie la riserva di natura tecnica formulata nella seduta precedente e ritiene che l'emendamento sia pienamente compatibile con la normativa vigente.

La Commissione approva l'emendamento.

Sono quindi accolte due proposte di coordinamento avanzate dal sottosegretario VIGNERI e una proposta di modificazione del titolo avanzata dal RELATORE (coord. 1, coord. 2 e Tit.1). La Commissione affida al relatore l'incarico di apportare le ulteriori modifiche di coordinamento formale ritenute necessarie.

Il relatore VILLONE, quindi, ricorda che la Commissione era stata a suo tempo autorizzata dal Presidente del Senato a proseguire nell'esa-

me del disegno di legge, senza portarlo a conclusione, fino all'intesa con il Presidente della Camera circa la priorità di trattazione della materia. Poichè l'intesa non è stata ancora conseguita, egli prospetta l'opportunità di concludere l'esame, nel presupposto che la discussione in Assemblea non sarà intrapresa prima della definizione della procedura di intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento.

La Commissione consente.

Il senatore MARCHETTI, quindi, esprime il dissenso del suo Gruppo dall'impianto complessivo del testo in esame, sia quanto al premio di maggioranza previsto dall'articolo 1, sia quanto alle soglie di sbarramento introdotte con gli articoli aggiuntivi: annuncia, pertanto, che il Gruppo di Rifondazione comunista manifesterà un orientamento negativo anche nella discussione in Assemblea, considerando le norme in esame come peggiorative della vigente disciplina elettorale.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1388-bis, nel testo modificato, con assorbimento del disegno di legge n. 1369 e della petizione n. 139, nel presupposto che la discussione da parte della stessa Assemblea del Senato non inizierà fino a che i Presidenti dei due rami del Parlamento non abbiano concordato sulla priorità di trattazione della materia da parte del Senato ovvero della Camera dei deputati.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, giovedì 11 giugno 1998 alle ore 15 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388-BIS

Art. 1.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

1. Dopo l'articolo 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente: “Art. 7-bis. – *(Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti)*. – 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente legge”.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con decreto alla delimitazione dei collegi uninominali, secondo i criteri del minimo scostamento dalla media comunale della popolazione residente in ciascun collegio e del rispetto della delimitazione delle circoscrizioni.

3. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, per le elezioni dei sindaci e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, si continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81».

1.0.4

D'ALESSANDRO PRISCO, SALVI, GUERZONI, BESOSTRI, LARIZZA, MICELE, PASSIGLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

All'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (oppure: “500.000 abitanti”) l'elezione si effettua in due o più collegi elettorali plurinominali, aventi dimensione demografica di regola non inferiore a centomila e non superiore a duecentocinquantamila abitanti, comprendenti una o più circoscrizioni amministrative contigue. Il numero dei consiglieri da eleggere nei collegi è proporzionale alla popolazione legale ivi residente, risultante dall'ultimo censimento generale. La ta-

bella dei collegi è stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* entro Ai fini dell'attribuzione complessiva dei seggi alle liste il territorio comunale costituisce unico collegio elettorale. La cifra elettorale di ciascuna lista risulta dalla somma dei voti validi riportati dalle liste elettorali di collegio aventi il medesimo contrassegno. La successiva attribuzione dei seggi tra le liste di collegio si effettua secondo le disposizioni del comma 7-bis del presente articolo».

All'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (oppure: "500.000 abitanti") si procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi così assegnati alle varie liste, seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale. A tal fine si moltiplica per cento il numero di voti riportati in sede di collegio da ciascuna lista alla quale, in sede comunale, sono stati assegnati uno o più seggi, e il risultato si divide per il totale dei voti conseguiti nell'ambito del collegio delle liste ammesse al riparto dei seggi. Quindi si moltiplica tale risultato per il numero dei seggi assegnati al collegio diviso cento. Si procede poi alla assegnazione dei seggi ai vari collegi attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti interi abbia dato l'ultima divisione. Gli eventuali seggi residui verranno attribuiti, a partire dal collegio con popolazione legale meno numerosa, seguendo la graduatoria decrescente delle parti centesimali fino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti al collegio. Quindi si passa alla attribuzione dei seggi residui negli altri collegi, secondo l'ordine crescente di popolazione, fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede comunale».

All'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, al comma 8, dopo l'espressione "al comma 7" è aggiunta l'espressione "e al comma 7-bis".

1.0.4 (Nuovo testo)

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. L'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è così sostituito:

“1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 4 per cento dei voti validi”».

1.0.1

GUERZONI, SALVI, VILLONE, BUCCIARELLI, BESOSTRI, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, PASSIGLI, PELELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto il seguente:

“Art. 7-bis. 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi e che non appartengano – comunque – a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia”».

1.0.7

SCHIFANI, PASTORE, MAGGIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

1. All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati collegati che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi”».

1.0.3

BESOSTRI, SALVI, VILLONE, BARBIERI, BUCCIARELLI, PASSIGLI, PELELLA

Art. 3.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 83/11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono aggiunti, in fine i seguenti commi:

“Avverso i provvedimenti della commissione elettorale di ammissione o di esclusione di liste o di candidati è ammesso immediato ricorso al TAR nel termine di sette giorni dalla loro comunicazione.

Il ricorso è depositato entro cinque giorni dalla notifica nella segreteria del TAR. La camera di consiglio per la discussione della domanda di sospensiva è fissata immediatamente e, comunque, non oltre cinque giorni dall'avvenuto deposito del ricorso”.

L'ordinanza pronunciata dal TAR non è immediatamente appellabile.

2. Il termine per l'affissione del manifesto elettorale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è ridotto a sette giorni».

3.0.1

IL RELATORE

All'emendamento 3.0.5, nel comma 1, al quarto rigo, sopprimere le parole: «anche su supporto informatico».

3.0.5/1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Istituzione della tessera elettorale)

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede a istituire la tessera elettorale, a carattere permanente, anche su supporto informatico, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono autorizzati ad apportare le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie».

3.0.5

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-quater

(Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della Commissione elettorale circondariale e dei compensi per gli altri organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali)

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

“Art. 24. – 1. A ciascun componente ed al segretario della Commissione elettorale circondariale è corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000 al lordo delle ritenute di legge.

2. L'importo di cui al comma precedente è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117”.

2. L'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

“Art. 2. – 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 50 mila a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al loro delle ritenute di legge, di lire 80 mila a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3. Ai presidenti dei predetti uffici centrali, di cui al primo ed al secondo comma, spetta un onorario giornaliero, al loro delle ritenute di legge, di lire 140 mila e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al precedente articolo 1.

4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.”.

3. L'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

“Art. 3. – 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'Ufficio elettorale nazionale, degli Uffici elettorali

circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il *referendum* e degli uffici provinciali per il *referendum* di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al loro delle ritenute di legge, di lire 80 mila.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al loro delle ritenute di legge, di lire 120 mila, nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita”.

4. Dopo l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è inserito il seguente articolo:

“Art. 3-bis. – 1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117”».

3.0.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è così sostituito: “Art. 7. Le affissioni di stampati, giornali, manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuate, con oneri a carico degli interessati, a cura del Comune, anche con affidamento del servizio in concessione”».

3.0.8 (Nuovo testo)

Lino DIANA

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

All'emendamento 1.0.7, nell'articolo 7-bis, premettere la seguente rubrica: «(Ammissione delle liste all'assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti)».

Coord. 1

IL GOVERNO

All'emendamento 1.0.3, sostituire il capoverso con il seguente:

«2-bis. Non sono ammessi alle assegnazioni dei seggi i gruppi di candidati collegati che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi e che non appartengano, comunque, a coalizioni di gruppi di candidati che abbiano superato tale soglia».

Coord. 2

IL GOVERNO

Sostituire il titolo con il seguente:

«Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali e delle regioni, nonché disposizioni sugli adempimenti dei comuni in materia elettorale».

Tit. 1

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1998

300ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
AYALA.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti all'articolo 12, riferiti al disegno di legge n. 2207 assunto come testo base.

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32 e 12.33.

Il senatore RUSSO, prendendo la parola in sede di illustrazione degli emendamenti 12.34 e 12.38, osserva come non risulti chiara la portata delle disposizioni di cui all'articolo 16-sexies introdotto dall'articolo 12 del disegno di legge. Va infatti in primo luogo sottolineato che la previsione di cui al primo periodo dell'articolo stesso sembra non tener

conto che, alla luce delle vigenti disposizioni in materia di misure cautelari, una revoca di queste sulla base della sola collaborazione non è configurabile mentre, con riferimento a quanto stabilito nel secondo periodo dell'articolo, deve sottolinearsi come risulti di difficile comprensione se la disciplina ivi prevista debba essere intesa come una deroga a quella generale del codice di procedura penale o se invece tale disciplina individui alcuni requisiti che verrebbero a sommarsi a quelli previsti dagli articoli 272 e seguenti del codice di rito. Quest'ultima ipotesi susciterebbe poi ulteriori perplessità per il fatto che lo *status* di collaboratore diverrebbe il presupposto per l'applicazione di una normativa più sfavorevole in materia di custodia cautelare.

Il relatore FOLLIERI ritiene che le questioni sollevate dal senatore Russo debbano essere oggetto di una attenta riflessione. Nel merito il relatore prosegue rilevando che il disposto del citato articolo 16-*sexies* appare ispirato essenzialmente dalla finalità di porre rimedio ad una prassi distorsiva che considera l'intervenuta collaborazione come una circostanza da sola suscettibile di giustificare la revoca o la modifica delle misure custodiali precedentemente applicate. A suo avviso, una possibile soluzione potrebbe forse essere rappresentata da un intervento sull'articolo 16-*sexies* che mantenga la previsione contenuta nel primo periodo di tale articolo, sopprimendo la parte rimanente. In tal modo si potrebbe conservare un'enunciazione di principio indubbiamente importante superando però le perplessità esposte dal senatore Russo.

Interviene quindi il sottosegretario AYALA il quale, confermando quanto già evidenziato dal relatore, sottolinea che la *ratio* ispiratrice della disposizione di cui all'articolo 16-*sexies* è quella di correggere una prassi che nei fatti collega automaticamente l'inizio della collaborazione con la cessazione delle misure custodiali - e di norma si tratta della custodia cautelare in carcere - precedentemente applicata. Il rappresentante del Governo sottolinea che se la collaborazione rappresenta un fatto estremamente significativo essa però non può da sola considerarsi sufficiente per un provvedimento di revoca o modifica delle misure in questione e proprio per questo si prevede nel testo del Governo l'onere di verificare il requisito della collaborazione, il rispetto degli impegni assunti dal collaborante, ove sottoposto a speciali misure di protezione, e, infine, la non permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

In conclusione il Sottosegretario Ayala ribadisce la necessità di un intervento che, pur prendendo atto della incontestabile utilità dello strumento dei pentiti ai fini dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, sia consapevole anche del rischio di effetti perversi cui questo stesso strumento può, in certe condizioni, portare.

Il senatore BERTONI, dopo essersi in linea di principio dichiarato a favore di modifiche normative che impediscano l'immediata fuoriuscita dal carcere o l'immediato accesso ai benefici penitenziari di detenuti

collaboranti, richiama più in particolare l'attenzione su quelle che sono – a suo avviso – alcune espressioni del secondo periodo del citato articolo 16-*sexies* non correttamente formulate. Segnala altresì l'esigenza di coordinamento con le modifiche già apportate al testo dello stesso articolo 2 a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.3 (Nuovo testo).

Con tali aggiustamenti, la disposizione dell'articolo 16-*sexies* potrebbe essere giudicata in termini positivi.

Dopo un breve intervento del senatore RUSSO, che ribadisce le proprie perplessità di fronte ad un impianto normativo che potrebbe impedire la revoca della custodia cautelare nei confronti del collaborante nonostante l'intervenuta collaborazione e il venir meno delle esigenze cautelari, prende la parola il senatore GRECO, ad avviso del quale l'impianto dell'articolo 16-*sexies* appare sostanzialmente condivisibile. Esso risponde infatti all'esigenza di individuare soluzioni che tengano conto della peculiarità delle problematiche che caratterizzano la gestione dei collaboratori di giustizia. Non sembra condivisibile il suggerimento del relatore di eliminare l'intero secondo periodo dell'articolo in questione in quanto, in tal modo, risulterebbe compromessa la sua efficacia al fine di correggere quella prassi distorsiva sulla quale hanno richiamato l'attenzione sia il relatore Follieri, sia il sottosegretario Ayala.

Il senatore Antonino CARUSO, dopo aver osservato che le considerazioni svolte dal senatore Bertoni sul secondo periodo dell'articolo 16-*sexies* meritano un'attenta riflessione, sottolinea altresì che i rilievi del senatore Russo sull'impianto dell'intero articolo non possono che essere condivisi: correttivi appaiono pertanto necessari, a meno che non si vogliano introdurre soluzioni che sovvertirebbero i principi vigenti in materia di custodia cautelare.

Il senatore SENESE rileva che il primo periodo dell'articolo 16-*sexies* non solo stabilisce che la misura della custodia cautelare non può essere revocata o sostituita con altra misura per il solo fatto della intervenuta collaborazione, ma che da esso deve altresì desumersi che le collaborazioni prese in considerazione a questi fini, sono quelle che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali e non qualunque tipo di collaborazione. Il secondo periodo dell'articolo stabilisce, poi, che il giudice può procedere alla revoca o alla sostituzione solo se non ha acquisito elementi dai quali desumere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Tale formulazione, potrebbe trovare la sua *ratio*, se raffrontata con il disposto di cui all'articolo 275 del codice di procedura penale in cui l'ultima parte del comma 3 stabilisce, invece, che nei confronti delle persone indagate per delitti connessi con la criminalità organizzata, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, è sempre applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano positivamente acquisiti elementi dai quali risulti la non sussistenza delle esigenze cautelari: in sostanza, il

secondo periodo dell'articolo 16-*sexies* darebbe luogo ad una disposizione di maggior favore.

L'oratore conclude rilevando, infine, che appare ultroneo, in questa interpretazione, il riferimento al requisito della indispensabilità valutata con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge n. 8 del 1991, come sostituito dall'articolo 2 del disegno di legge n. 2207, considerato che, come già evidenziato, le condotte prese in considerazione devono comunque già essere connotate da un particolare tipo di collaborazione. Da ultimo il senatore Senese prospetta una possibile riformulazione del testo dell'articolo 16-*sexies* che recepisca le considerazioni da lui testè esposte.

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 12.

Rinvia infine il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207**Art. 12.**

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 1, sostituire la parola: «indirettamente e che sono» con le altre: «indirettamente, nonché di quelli che sono».

12.26 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 1, al quattordicesimo rigo sostituire la parola: «ammessa» con l'altra: «obbligatoria».

12.27 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La revisione deve essere chiesta dal procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata».

12.28 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 2, sopprimere la parte dalle parole: «e comunque» sino alla fine.

12.29 MILIO

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 4, sostituire le parole: «può disporre» con la parola: «dispone».

12.30 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato, sopprimere il comma 5.

12.31 MILIO

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

12.32

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. La revisione è, altresì, automaticamente consentita al condannato in conseguenza delle false dichiarazioni del collaborante».

12.33

MILIO, GRECO

Al comma 1, sopprimere l'articolo 16-sexies ivi richiamato.

12.34

RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-sexies ivi richiamato con il seguente:

«Art. 16-sexies. – (Revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione). – 1. La revoca della custodia cautelare in carcere o la sua sostituzione con altra misura meno grave possono essere adottate solo per ragioni diverse dall'intervenuta collaborazione, e, comunque, non prima della pronuncia della sentenza di primo grado sui fatti di cui alle dichiarazioni rese, tranne che per accertate condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario».

12.35

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-sexies ivi richiamato al comma 1, sopprimere la parte dalle parole: «In tali casi» sino alla fine.

12.36

MILIO

Al comma 1, nell'articolo 16-sexies ivi richiamato al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tali casi, alla revoca o alla sostituzione può procedersi se, nell'ambito delle valutazioni contenute nella sentenza di primo grado concernente fatti oggetto della collaborazione sia stato confermato il requisito della sua indispensabilità con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3, nonché nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari non siano stati acquisiti elementi dai quali desumere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico eversivo, e se il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, abbia rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12».

12.37

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, nell'articolo 16-sexies, ivi richiamato, al comma 1 sopprimere le parole: «e, inoltre», sino alla fine.

12.38

RUSSO, FASSONE BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

«1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le corti d'appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.

2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza allegano alla proposta o al parere copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.

3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso di procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

4. Acquisita la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alla vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-bis, è stato re-

dato il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-*bis* e, salvo che non si tratti di permesso premio ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di un condannato all'ergastolo, dopo la espiazione di almeno dieci anni di pena».

12.39

RUSSO, BONFIETTI, DE GUIDI

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, al comma 1, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

«1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le corti d'appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.

2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza allegano alla proposta o al parere copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.

3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso di procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

4. Acquisita la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alla vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-*ter* e

47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-bis, è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 7 di detto articolo, e, salvo che non si tratti di permessi premio ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali, soltanto dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di un condannato all'ergastolo, dopo la espiazione di almeno dieci anni di pena».

12.40

RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, al comma 1, sopprimere le parole: «anche dopo la condanna».

12.41

MILIO

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo l'espiazione di almeno la metà della pena ovvero se si tratta di condannato all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno ventuno anni di reclusione» e sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

12.42

MILIO

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente fatti oggetto della collaborazione che ne confermi il requisito dell'indispensabilità con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3».

12.43

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CERAMI

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Acquisita la proposta o il parere e la sentenza indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene accertati il requisito dell'indispensabilità della collaborazione nonché la prova del ravvedimento, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

12.44

CENTARO, PERA, GRECO, CIRAMI, SCOPELLITI

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali».

12.45

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali».

12.46

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, sostituire le parole: «un quarto» con le parole: «una metà» e le parole: «almeno dieci anni di pena» con le parole: «almeno 21 anni di reclusione».

12.47

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, nell'ultimo periodo, sostituire la parola: «quarto» con l'altra: «terzo».

12.48

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1998

136^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*La seduta inizia alle ore 14,15.**Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**IN SEDE REFERENTE**(166) RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo**(402) PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri**(1141) MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo**(1667) RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo**(1900) BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo**(2205) BEDIN ed altri. – Disciplina del volontariato internazionale**(2281) PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo**(2453) SALVI ed altri. – Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**(2494) BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo**(2781) ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo**(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**(Esame congiunto e rinvio)*

Il relatore BOCO introduce un'analisi generale su un problema della massima importanza, ma così spinoso nel complesso, come quello

della riforma della cooperazione allo sviluppo, in cui compirà uno sforzo di sintesi sui disegni di legge presentati in Parlamento, inserendoli nel quadro tracciato dalle grandi conferenze internazionali e dall'impegno in campo europeo. Si dichiara perfettamente conscio del triste bagaglio di inefficienza, spreco e malaffare che ha gettato numerose ombre sulla cooperazione italiana osservando che esse sono comunque ampiamente bilanciate dal continuato impegno che i cooperanti italiani hanno profuso in tutti questi anni, attraverso migliaia di volontari e decine di imprese.

Ricorda brevemente il quadro mondiale in cui si inserisce la cooperazione italiana, in cui il proclamato fine di ridurre le distanze fra il Nord e il Sud del mondo è stato ampiamente disatteso e il divario si è andato per contro approfondendo: il livello di reddito aumenta nei paesi ricchi e diminuisce nei paesi poveri, in cui oltre un miliardo di persone non ha accesso alla sanità, all'educazione di base, all'acqua pulita e a un'adeguata alimentazione. La cooperazione allo sviluppo è stata spesso utilizzata come strumento di penetrazione economica, di pressione e di scambio su temi di politica estera, in forme paternalistiche o autoritarie in un quadro di competizione tra paesi sviluppati. La realtà del pianeta rimane dominata da profonde ingiustizie e anche le popolazioni del Nord del mondo sono affette da crescenti contrazioni dell'occupazione che spingono ai margini i paesi dell'Est europeo e della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), il tutto accompagnato da un degrado ambientale mai visto nella storia umana.

In questo quadro non si possono negare le responsabilità di molti governanti dei paesi in via di sviluppo che hanno distolto gli aiuti verso l'arricchimento e il rafforzamento delle locali classi dirigenti: la cooperazione deve radicalmente cambiare indirizzo, seguendo interventi pensati in termini di cosviluppo e partenariato, non configurando atti di bontà ma di intelligenza a vantaggio di beneficiari e di donatori. Questo non risolverà il conflitto Nord-Sud ma aiuterà a stabilire un clima di collaborazione e di pace attraverso la risoluzione dei problemi sociali ed economici, culturali e ambientali, intervenendo a sostenere le fasce sociali più deboli spinte verso l'esclusione.

Poiché l'Italia si pone a metà fra il Nord e il Sud del mondo, essa riveste una posizione privilegiata per dialogare con ambedue: purtroppo gli errori commessi nel Meridione sono stati ripetuti nell'impostazione della cooperazione italiana allo sviluppo, ripercorrendo progetti di costruzioni inutili slegate da altre infrastrutture, con paralleli arricchimenti di gruppi affaristico-politici che hanno poi lasciato strascichi giudiziari e sfiducia verso un impegno che a momenti è stato di eccezionale rilevanza. Ripercorrendo brevemente il quadro legislativo, ricorda che sin dal 1979, con la legge n. 38 l'Italia si era dotata di un sistema di avanguardia nella concezione della politica di aiuto pubblico allo sviluppo, in netto contrasto con scarsi mezzi disponibili e inesistenti strutture: allorché questi mezzi aumentarono, con dotazioni finanziarie cospicue, il sistema crollò per incapacità di gestione. Si arrivò alla legge n. 73 del 1985 che risentiva di una contrapposizione ideologica tra chi considerava prioritariamente gli interventi di urgenza, a fronte di fenomeni dram-

matici sorti dalle carestie di quel periodo, e coloro che invece propugnavano interventi strutturali di lungo periodo. Di fatto si creò un dualismo concorrenziale fra due strutture che costituirono due quadri di comando differenti nello stesso Ministero: il Dipartimento per la cooperazione e il FAI (Fondo aiuti italiani). Le finalità della legge furono sostanzialmente stravolte, anche per la fretta delle operazioni, e molte scelte furono votate al fallimento malgrado ingenti capitali stanziati, centinaia di progetti e di iniziative che trascinaron una valanga di motivate critiche.

La legge n. 49 del 1979 apportò sostanziali innovazioni, sposando sul piano teorico la tesi della programmazione paese e della concentrazione geografica, separando altresì le emergenze dallo sviluppo di lungo periodo. Si modificarono le strutture creando una Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo presso il Ministero degli esteri e un Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo responsabile della programmazione. Infine fu creata una struttura, l'Unità Tecnica Centrale, con compiti di individuazione, valutazione e gestione di programmi e progetti. Tutte queste norme purtroppo sono state sostanzialmente disattese o interpretate con forti distorsioni, ad esempio sul piano del divieto assoluto di ricorso alla trattativa privata, salvo eccezioni, che sono invece divenute la regola del 90 per cento dei casi: non vi è stata traccia di programmi paese, nè si è tenuto conto di concentrazioni geografiche e fra le tante iniziative emerge una mancanza evidente di una politica di coordinamento. Con molta fatica, e grazie all'impegno del sottosegretario Serri e dei suoi collaboratori, oggi si sta lentamente rimettendo in moto il meccanismo della cooperazione ma, nel perdurare della confusione dei ruoli, sempre più si ripropone la necessità di una sollecita riforma.

Ritiene che tre pilastri fondamentali vadano posti alla base della riforma della cooperazione, seguendo un criterio che risale ai principi giuridici ed amministrativi dell'ordinamento: andranno disciplinati distintamente il ruolo politico, il ruolo di indirizzo e controllo e il ruolo di gestione. Appare evidente che il futuro assetto della cooperazione italiana dovrà vedere il Ministero degli esteri nella veste di soggetto definitorie dell'indirizzo politico, un altro organismo da definire come gestore amministrativo e organismi di riscontro tecnico nonchè di controllo parlamentare.

Ricorda in sintesi gli argomenti principali emersi nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione. Concordia generale è stata manifestata sul considerare prioritario l'aspetto di strumento di politica estera della cooperazione e sul fatto che essa non possa essere utilizzata nè a fini economici nè commerciali nè militari. Parimenti le opinioni sono state concordi sulla necessaria autonomia dell'Agenzia da istituire e sul ricondurre i controlli del Ministero del tesoro nella fase successiva. Molti hanno sottolineato l'importanza del volontariato, del ruolo delle organizzazioni non governative, evidenziando la necessità di valorizzare il patrimonio umano che l'Italia ha saputo galvanizzare. La cooperazione decentrata è stata riconosciuta importante ed utile nel suo ruolo di avvicinamento delle istanze sociali, mentre i rappresentanti sindacali hanno posto l'accento sulla necessità della corrispondenza fra la globa-

lizzazione dell'economia e l'universalità dei diritti e delle regole. Sono stati illustrati altresì i problemi relativi alla precarietà del personale e alla difficoltà di reperire risorse finanziarie.

Sulla base di tutte queste informazioni ritiene maturo il tempo per proporre un testo unificato che disciplini principi e finalità, ruolo del Governo e del Parlamento, ruoli dei Ministeri del tesoro e della difesa, rapporti con il Commercio estero, collocazione dell'Agenzia, la cooperazione non governativa e quella decentrata e il Fondo unico. Ciascuno di questi argomenti dovrà costituire un titolo della legge e per ciascuno propone riflessioni e idee.

Sui principi e le finalità della cooperazione allo sviluppo appare evidente che essa si debba inquadrare in un'ampia concertazione con i maggiori paesi industrializzati, secondo i principi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite. L'obiettivo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale dovrà essere perseguito sostenendo anche le riforme sociali istituzionali ed economiche dei paesi poveri, adottando il modello della Convenzione di Lomè per la creazione di contratti di partenariato con i destinatari. Nella fase di programmazione e nella definizione dei piani-paese un ruolo di primo piano dovranno avere gli interventi di *joint ventures*, utilizzando meccanismi sia di dono che di credito di aiuto, coinvolgendo le imprese italiane attraverso bandi e gare.

Quanto alla responsabilità politica della cooperazione essa appartiene in forma collegiale al Consiglio dei Ministri al quale spetterà il compito di stilare programmi triennali da sottoporre al Parlamento che, a sua volta, dovrà rinforzare i propri poteri di indirizzo e di controllo. Il ruolo del Ministero del tesoro dovrà inserirsi in un circuito virtuoso di procedure amministrative volto a garantire la trasparenza degli atti rinviando tutti i controlli alla fase *ex post*. Quanto al ruolo del Ministero della difesa, ritiene che esso non dovrà essere disciplinato in questo testo, ma stralciarne la posizione verso un disegno di legge specifico.

La distinzione fra momento politico e momento attuativo della cooperazione porta inevitabilmente a proporre la costituzione di un organismo specifico, quale potrà essere l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, risolvendo con chiarezza la linea di confine tra essa e il Ministero degli esteri, definendo per ciascuno distinte competenze. Per risolvere il nodo dei rapporti fra questi due soggetti si potrà pensare alla nomina di un Sottosegretario con pieni poteri, ove si risolvano dubbi di carattere costituzionale che sembrano ostacolare questa soluzione. Anche il conflitto fra diplomatici e funzionari della cooperazione andrebbe risolto derogando al DPR n. 18 del 1967 evitando la dispersione delle specializzazioni a causa della rotazione degli incarichi dei diplomatici.

Passando alla cooperazione non governativa, che in Italia ha avuto grande ricchezza di esperienza e di pratica, rileva che occorrerà innanzitutto uniformarsi ai canoni europei e internazionali pur tenendo conto delle specificità italiane: le ONG dovranno essere riconosciute, definendone la personalità giuridica, la certificazione dei bilanci, la presenza di uno statuto, la richiesta di un periodo di esperienza. Questo argomento appare ben disciplinato nella proposta del disegno

di legge 2781 firmato dal senatore Elia e da altri, al quale occorreranno solo piccole integrazioni.

Infine per quanto riguarda la cooperazione decentrata, è stata unanimemente riconosciuta l'utilità del rapporto diretto tra le comunità locali, al quale è stato dato uno straordinario sviluppo in alcune zone d'Italia in occasione di recenti situazioni di crisi in alcune parti del mondo. Chiaramente dovranno evitarsi contraddizioni con la politica nazionale di cooperazione allo sviluppo, dovranno prevedersi sistemi di coordinamento anche nel caso di utilizzo di fondi pubblici. Attenzione merita anche l'indicazione della creazione di un Fondo unico, volto a riunire le molteplici risorse destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo, che sarà gestito dall'Agenzia. Un breve cenno merita altresì il problema della formazione dei quadri della cooperazione, avvicinando le istituzioni universitarie italiane a modelli già esistenti in altri paesi.

Il presidente MIGONE si congratula vivamente con il relatore per l'approfondita analisi esposta e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PORCARI esprime vivo apprezzamento per la relazione esposta dal senatore BOCO con il quale concorda in massima parte. È chiaro che andrà riscritta in un testo unico tutta la normativa che disciplinerà il futuro della cooperazione allo sviluppo, auspicando in ciò la piena collaborazione anche ideologica del Ministero degli affari esteri, che rimane il primo responsabile delle scelte politiche relative: a tal proposito esprime dubbi sulla previsione un pò troppo ottimistica di una responsabilità collegiale del Governo, chiedendosi come si potrà ottenere che finalmente qualche seduta del Consiglio dei Ministri sia dedicata ai problemi della cooperazione. Condivide la necessità di ricondurre il ruolo del Ministero del tesoro ai suoi compiti istituzionali così come l'opportunità di disciplinare i compiti del Ministero della difesa in altra sede.

Una volta scritta la legge dubita che sia così semplice ottenerne la corretta applicazione, immaginando l'insorgere di battaglie a difesa di competenze e situazioni ormai stabilite; auspica che la concordia manifestata sull'idea della creazione dell'Agenzia non ne ostacoli di fatto il funzionamento, ritenendo che essa debba essere completamente autonoma dal Ministero, di composizione non pletorica tale da assorbire per la sua sopravvivenza gran parte dei fondi, inquadrando la sua opera nelle linee tratteggiate dalle scelte del Governo. Essa dovrà dar conto della propria attività agli organi di controllo tecnico, che dovranno operare non in maniera da ostacolare e ritardare le procedure ma valutando le realizzazioni raggiunte *ex post*. Certamente i problemi della corruzione non saranno per questo eliminati, soprattutto l'arricchimento delle classi dirigenti dei paesi in via di sviluppo. Teme che siano irrisolvibili costituzionalmente i problemi legati alla creazione di uno speciale Sottosegretario, per cui suggerisce la nomina di un Alto commissario, indicato dal Parlamento, che rappresenti le istanze del Ministro degli esteri e dell'Agenzia per lo sviluppo. Concorda infine sulla necessità di una

scuola per i quadri della cooperazione che purtroppo verrà affidata alle istituzioni scolastiche italiane di pessimo livello.

Il senatore PROVERA propone di aggiornare la seduta per dar modo ai membri della Commissione di riflettere sui temi trattati nell'eccellente relazione del senatore Boco.

Il senatore FOLLONI si associa e ringrazia il relatore, le cui dense osservazioni meritano senz'altro un approfondimento.

Il presidente MIGONE, in relazione alle problematiche che in senso lato si connettono alle tematiche in questione ritiene utile acquisire qualche indicazione circa l'orientamento del Governo rispetto alla crisi etiopico-eritreo, anche in considerazione del fatto che il sottosegretario Serri partirà domani per una visita nelle capitali dell'Eritrea e dell'Etiopia.

La Commissione conviene con l'esigenza manifestata dal Presidente Migone.

Il sottosegretario SERRI, nel congratularsi con il relatore e nel dichiararsi disponibile ad un breve rinvio del seguito dell'esame dei provvedimenti, purchè si possa poi procedere con la necessaria rigidità dà conto delle iniziative immediatamente assunte dall'Italia per prevenire lo scoppio di un conflitto tra due paesi cui è legata da intense relazioni politiche; in particolare ricorda la lettera indirizzata dal Presidente della Repubblica ai Capi di Stato dell'Etiopia e dell'Eritrea, che hanno tempestivamente risposto accettando la visita di una delegazione italiana. Informa poi che tale delegazione partirà domani per il Corno d'Africa e che egli stesso la guiderà, nella sua qualità di Sottosegretario delegato ai problemi africani.

Se è chiaro il contesto in cui vi è stata un'*escalation* di incidenti tra i due paesi, non sono chiari i motivi della crisi, che ha suscitato allarme e sorpresa anche al recentissimo vertice dell'Organizzazione per l'Unità Africana, tenutosi a Ouagadougou. È ancora viva la memoria della strettissima collaborazione che gli attuali gruppi dirigenti dei due paesi mantennero durante la comune lotta contro il regime di Menghistu, che condusse alla proclamazione dell'indipendenza eritrea con il consenso dei nuovi governanti dell'Etiopia. Per alcuni anni poi i due Stati hanno cooperato in tutti i campi, finchè la creazione della nuova moneta eritrea ha creato una situazione di tensione tra le due popolazioni.

Il Sottosegretario fa poi presente che, proprio in ragione dei rapporti eccezionalmente buoni che vi erano tra i due Governi, l'intera linea di confine è rimasta indefinita: solo recentemente il Governo italiano ha ricevuto la richiesta di fornire le carte topografiche del periodo coloniale, che sono state immediatamente inviate ai due paesi. In tale situazione, tenendo anche conto del fallimento della mediazione statunitense, è necessario anzitutto bloccare l'*escalation* militare, convincendo le due par-

ti ad accettare misure – come l'interdizione dei voli militari – che possono servire a mantenere sotto controllo il conflitto.

Infine il sottosegretario Serri ricorda che nel Corno d'Africa vi sono già due gravi crisi - in Somalia e nel Sudan meridionale – e che domani si riuniranno ad Addis Abeba i rappresentanti dei paesi che collaborano con l'IGAD nella gestione della crisi somala, cui si sono aggiunti recentemente gli Stati Uniti e l'Egitto. Il Governo opererà al fine di evitare che le nuove tensioni tra Eritrea ed Etiopia possano intrecciarsi con gli altri focolai di conflitto, rendendo esplosiva la situazione nell'intera regione.

Il senatore BOCO ritiene che il contenzioso sulla linea di confine costituisca un mero pretesto, essendo fin troppo chiaro il vero motivo per cui i due paesi sono entrati in collisione: l'Eritrea ha chiuso i suoi scalì alle merci dell'Etiopia, proprio nel momento in cui Gibuti aumentava in misura elevatissima le tariffe del proprio porto.

Il sottosegretario SERRI fa presente che tale questione non è stata mai sollevata da alcun esponente dei due paesi, nell'ambito dei colloqui bilaterali con il Governo italiano.

Il senatore BOCO ritiene che tale silenzio sia dovuto a ragioni tattiche. Tuttavia è ovvio che in questa situazione l'Etiopia si senta strangolata e che il Governo italiano debba esercitare tutta la sua influenza per indurre l'Eritrea ad accettare un compromesso.

Il presidente MIGONE ritiene necessario chiarire il paradosso per cui entrambi i contendenti tacciono sulla vera ragione del conflitto. Fa poi presente che Gibuti è un ex colonia francese e, pertanto, potrebbe essere sensibile a pressioni della Francia e degli altri Stati europei, volte a favorire un equo accordo con l'Etiopia sui traffici commerciali.

Il sottosegretario SERRI rileva che la mediazione degli Stati Uniti è fallita appunto perchè concentrata sulla questione territoriale, che non era il vero motivo del contendere. È proprio per tale ragione che il Governo italiano insiste sull'esigenza di un negoziato globale tra i due paesi, intendendo con ciò anche la questione delle vie di comunicazione e dei dazi.

Per quanto riguarda la posizione della Francia, fa presente che vi è già un'intesa a coordinare gli sforzi per la soluzione della questione somala; è auspicabile che vi possano essere azioni comuni dei paesi europei anche nei confronti di Gibuti. Peraltro è opportuno ricordare che vi è un contenzioso tra questo paese e l'Eritrea per il possesso di una montagna strategica, che entrambi rivendicano.

Il senatore PORCARI chiede se è nota l'origine delle armi usate dalle forze militari dei due paesi.

Il sottosegretario SERRI fa presente che entrambi gli Stati dispongono di un'enorme quantità di armamenti, piuttosto obsoleti ma tuttora

utilizzabili. Infine si dichiara disponibile a riferire alla Commissione sull'esito dei prossimi colloqui, al ritorno dalla sua missione nel Corno d'Africa.

Il presidente MIGONE ringrazia il Sottosegretario per la grande disponibilità dimostrata ed esprime l'auspicio che la sua missione costituisca il primo passo verso una ragionevole soluzione della crisi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(3092) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997

(3114) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 16 novembre 1995

(Esame congiunto con esiti separati)

Il presidente MIGONE propone che si proceda ad un esame congiunto dei due disegni di legge, entrambi riguardanti accordi bilaterali con la Repubblica del Sud Africa, fermo restando che dovranno avere poi esiti distinti.

Concorda la Commissione.

Riferisce congiuntamente il senatore D'URSO, il quale pone in risalto il comune obiettivo dei due accordi internazionali, entrambi volti a tutelare i reciproci investimenti dei due Stati nel territorio dell'altra parte contraente. In particolare, l'accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti garantisce all'investitore dell'altro Stato parità di trattamento con le imprese nazionali, tutela contro il rischio di espropriazione e garantisce la possibilità di trasferire all'estero i proventi degli investimenti. L'accordo volto ad evitare le doppie imposizioni sul reddito reca disposizioni analoghe a quelle dei numerosi accordi stipulati con altri Stati nella stessa materia; mira cioè a garantire certezze giuridiche per il reddito da investimenti effettuati da persone fisiche o società dell'altra parte contraente.

In conclusione, il relatore ritiene che sia interesse dell'Italia ratificare al più presto i due accordi, considerato il notevole flusso di investimenti italiani verso il Sud Africa.

Il sottosegretario SERRI concorda con il relatore.

Il presidente MIGONE ricorda che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione.

Con separate votazioni la Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dei disegni di legge nn. 3092 e 3114.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1998

202^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15,30.

Il presidente PETRUCCIOLI, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta.
(R030 000, C08^a, 0004^o)

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1998

239ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla proposta di indagine conoscitiva riguardante la Centrale ENEL di Montalto di Castro
(R048 000, C11ª, 0004ª)

Il PRESIDENTE ricorda che, in seguito alla richiesta del senatore Bonatesta, di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sulla situazione della centrale ENEL di Montalto di Castro, sono stati effettuati, nelle scorse settimane, alcuni approfondimenti, procedendo ad un incontro informale, nel mese di aprile, con le organizzazioni sindacali FIOM, FIM e UILM della provincia di Viterbo, firmatarie di una lettera-esposto inviata a diversi soggetti istituzionali, e acquisendo poi informazioni, sul livello di sicurezza delle condizioni di lavoro dei cantieri, dalla ASL territorialmente competente, informazioni alle quali si aggiungono quelle successivamente trasmesse dalle organizzazioni sindacali citate. Dalle informazioni raccolte emergono alcuni aspetti problematici: ad esempio, FIOM, FIM e UILM hanno denunciato il continuo ritardo nel pagamento delle retribuzioni da parte di alcune aziende appaltatrici. Sotto il profilo della sicurezza del lavoro, poi, l'approssimarsi della conclusione dei lavori del cantiere sembra aver determinato, come spesso accade in casi analoghi, un allentamento del controllo da parte del committente sulle ditte appaltatrici, con il conseguente aumento degli infortuni, quale risulta anche dai dati comunicati dalla ASL di Viterbo, che sta ancora effettuando alcuni accertamenti, riguardanti, tra l'altro, la verifica della corretta adozione delle procedure di coordinamento delle aziende appaltatrici, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Dati analoghi, peraltro, emergono dalle organizzazioni sindacali che, nella documentazione inviata, hanno ricordato che già il 5 dicembre 1997 i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avevano richiesto la sospensione dei lavori ri-

vendicando un controllo più rigoroso da parte del committente ENEL. A questi aspetti, va aggiunta anche la frustrazione delle aspettative createsi attorno all'insediamento produttivo di Montalto di Castro, in termini di aumento delle occasioni di occupazione e di stabilizzazione della stessa.

Per quanto riguarda la proposta di richiedere l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva, occorre tenere presente che la Commissione ha obiettivamente già acquisito una gran parte degli elementi conoscitivi, e, pertanto, considerato anche che il cantiere è ormai prossimo alla chiusura, si rischia di svolgere un'attività con effetti limitati, soprattutto per quanto attiene all'elemento da ultimo citato, delle attese di nuova occupazione createsi nel corso degli ultimi anni nella provincia di Viterbo. Va infine ricordato che il problema a suo tempo sollevato dal senatore Bonatesta, di una valutazione in ordine alla correttezza nell'utilizzazione delle risorse pubbliche per la costruzione della Centrale da parte dell'ENEL, esula dall'ambito di competenza della Commissione.

Il senatore BONATESTA osserva che la prossima conclusione dei lavori di insediamento della centrale di Montalto di Castro è un elemento che effettivamente può creare perplessità sulla utilità della proposta da lui avanzata, tanto più se si considera che è anche prossima la sospensione estiva dei lavori parlamentari. Sottolinea però che la sua richiesta risale a molti mesi fa, quando vi erano numerosi motivi per attivare una procedura informativa, motivi che, peraltro, sussistono tuttora in larga misura. Infatti, alla chiusura dei cantieri corrisponderà la fase di piena entrata a regime della centrale, e ciò non mancherà di porre il problema dell'alimentazione di essa. L'attuale sistema di alimentazione ad oli combustibili, infatti, ripropone con forza il problema della sicurezza e della salubrità dell'ambiente di lavoro, nonchè il tema della tutela ambientale delle aree circostanti, e pertanto, secondo il senatore Bonatesta, la proposta di svolgere un'indagine conoscitiva conserva tutta la sua attualità.

Il senatore PELELLA osserva che le considerazioni ampiamente condivisibili svolte dal Presidente sono basate su informazioni provenienti da varie fonti che pongono, tra l'altro, il problema della riconversione della centrale, dal nucleare – verso il quale egli ha sempre nutrito forti preoccupazioni – al sistema di alimentazione ad oli combustibili, la nocività dei quali è oggetto di numerosi studi scientifici. Poichè il Presidente ha giustamente sottolineato che una gran parte delle informazioni in possesso dei soggetti istituzionali sono state già acquisite, è evidente che il senatore Bonatesta pone un problema che riguarda non solo la sicurezza dell'ambiente, ma quello, di portata più vasta, dell'inquinamento ambientale derivante dalla combustione degli oli e dei rischi conseguenti per le popolazioni circostanti. Accogliendo pertanto le proposte del Presidente, si potrebbe valutare l'eventualità di procedere all'audizione dell'ENEL, per affrontare tutto il complesso delle problematiche fin qui delineate.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che la Commissione dovrebbe comunque circoscrivere l'oggetto dell'indagine nell'ambito della sua competenza, il senatore DUVA afferma che si dovrebbe cercare di raccogliere in uno specifico atto della Commissione tutti gli elementi e i rilievi contenuti nelle denunce aventi ad oggetto le modalità di conduzione dei lavori di costruzione della centrale di Montalto di Castro, al fine di richiamare l'impresa committente e le ditte appaltatrici alla piena osservanza delle normative poste a tutela e a garanzia dei lavoratori, l'osservanza delle quali non può evidentemente essere condizionata dall'andamento dei lavori e dalle fasi di essi. Altre materie, quali ad esempio la congruità delle scelte operate dall'ENEL relativamente al sistema di alimentazione della centrale – scelte peraltro che dovrebbero aver subito tutte le verifiche previste dalla normativa vigente – sono al di fuori della sfera di competenza della Commissione ed egli pertanto sarebbe perplesso nel caso in cui esse trovassero spazio nell'ambito tematico di una eventuale indagine conoscitiva.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione sulla disposizione regolamentare che prevede che la Commissione possa approvare un proprio documento solo a conclusione di un'indagine conoscitiva autorizzata dalla Presidenza del Senato. Altri strumenti regolamentari, quali ad esempio la relazione all'Assemblea, di cui all'articolo 50 del comma 1, appaiono obiettivamente inadeguati rispetto alla materia affrontata nella discussione odierna. Pertanto, il Presidente propone di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sulla situazione della centrale ENEL di Montalto di Castro prevedendo l'audizione dell'ENEL per acquisire l'opinione del committente sull'osservanza delle normative in materia di sicurezza e, in particolare, delle norme del decreto legislativo n. 626 del 1994 sul coordinamento delle aziende appaltatrici, e l'audizione della ASL per acquisire informazioni sugli esiti degli accertamenti in corso presso il cantiere di Montalto di Castro.

Il senatore MANZI dichiara di concordare con la proposta formulata dal Presidente.

Esprime poi sorpresa e rammarico per il riproporsi di situazioni che vedono grandi enti – nel caso presente l'Enel – trascurare, nell'affidamento di lavoro in subappalto a ditte terze, i necessari controlli sul rispetto delle normative sulla sicurezza.

I senatori ZANOLETTI e BONATESTA dichiarano anch'essi di concordare con la proposta del Presidente; lo stesso orientamento è manifestato poi dal senatore MULAS, il quale rileva peraltro come non possa a rigore considerarsi estraneo all'ambito di competenza della 11ª Commissione effettuare accertamenti circa possibili rischi ambientali nell'area circostante alla centrale.

Il PRESIDENTE fa presente che la preoccupazione è stata unicamente quella di definire l'oggetto dell'indagine ai fini della sua autoriz-

zazione, fermo restando che, nel corso delle ipotizzate audizioni, potranno essere formulati quesiti anche relativamente alla situazione ambientale.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, indagine il cui ambito operativo sarà limitato alle due audizioni precedentemente indicate.

Comunicazioni sull'esito dell'incontro della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo con le Commissioni omologhe dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, tenutosi a Bruxelles nei giorni 2 e 3 giugno

(A008 000, C11ª, 0001ª)

Il PRESIDENTE invita i senatori Tapparò e Zanoletti a riferire alla Commissione sull'esito della riunione in titolo, alla quale hanno preso parte in rappresentanza del Senato.

Il senatore TAPPARÒ fa presente che la riunione della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo con le Commissioni omologhe dei Parlamenti nazionali è stata organizzata, conformemente alle indicazioni del vertice europeo tenutosi a Lussemburgo nel 1997, con l'intento di avviare una verifica sui piani nazionali d'azione per l'occupazione elaborati dai vari Stati membri, in vista dell'esame che avrà luogo in occasione del Consiglio europeo di Cardiff.

Al riguardo, ricorda come, in occasione del vertice di Lussemburgo, siano state definite le quattro tematiche principali alle quali avrebbero dovuto essere uniformati i piani nazionali per il 1998, vale a dire il miglioramento dei livelli occupazionali, lo sviluppo dell'imprenditorialità, la promozione dell'adattabilità delle imprese e dei lavoratori – con riferimento, in particolare, alle problematiche delle nuove tecnologie e alla globalizzazione dei nuovi mercati – e il rafforzamento delle politiche in materia delle pari opportunità. Tali obiettivi fondamentali avrebbero poi dovuto essere a loro volta articolati in diciannove linee direttrici.

Il presupposto sulla base del quale è stata promossa la riunione di Bruxelles è ovviamente che vi sia stato un attivo coinvolgimento dei Parlamenti nella definizione delle linee dei rispettivi Piani d'azione nazionali. In effetti, dall'incontro è emerso come ciò non sia ovunque avvenuto con modalità soddisfacenti; in particolare, in Italia il confronto con il Governo non è stato, alla Camera come al Senato, caratterizzato da quell'ampiezza e solennità che l'importanza del tema avrebbe forse consigliato.

Dall'incontro è emerso comunque l'apprezzamento della Commissione circa l'affermarsi, nelle procedure di elaborazione dei Piani d'azione nazionali, di un certo grado di concertazione con le parti sociali, le realtà regionali e le strutture amministrative coinvolte nella gestio-

ne delle politiche per l'occupazione; tale concertazione è apparsa particolarmente efficace nel Regno Unito, in Austria, in Irlanda e in Portogallo.

È stata inoltre sottolineata l'importanza della circostanza per la quale quasi tutti i Piani sono stati adottati formalmente dai Governi; in vari casi, ciò è avvenuto sulla base di un'approfondita discussione con i rispettivi organi parlamentari.

Nel merito, ha formato oggetto di apprezzamento la centralità ormai conquistata in tutti i paesi dalle politiche di formazione e l'affermarsi generalizzato di un'impostazione di politica attiva del lavoro. Altrettanto può dirsi relativamente alle tendenze in atto nel senso di un decentramento del mercato del lavoro e della valorizzazione di forme di programmazione territoriale negoziata; sotto entrambi i profili, hanno formato oggetto di valutazione positiva le iniziative realizzate in Italia.

Infine, si è constatato l'affermarsi di una generale consapevolezza della necessità di perseguire le politiche del lavoro in un coerente contesto di politica economica, e di assicurare appropriati spazi per l'economia sociale.

Su altri aspetti, la Commissione ha invece formulato rilievi critici. Ciò vale, in particolare, per l'eccessiva genericità che accomuna quasi tutti i Piani in ordine all'indicazione degli strumenti operativi e delle previsioni, come pure per la prevalente mancanza di equilibrio fra l'impegno contro la disoccupazione di lunga durata e quello per la prevenzione del fenomeno. È stato inoltre messo in rilievo lo scarso raccordo fra la maggior parte dei Piani e il quadro delle risorse comunitarie attivabili, con particolare riguardo a quelle del Fondo sociale europeo.

Soltanto in alcuni dei Piani – e segnatamente in quelli della Francia, del Belgio, del Lussemburgo e dell'Italia – sono infine contemplati interventi relativi alla rimodulazione e riduzione degli orari dei lavoro.

Per quanto riguarda il Piano d'azione italiano, le valutazioni emerse dalla riunione, alla stregua dei vari criteri testè richiamati, non sono state particolarmente positive. In effetti, anche le modalità con le quali è avvenuto il confronto fra il Governo italiano e la Commissione per l'occupazione del Parlamento europeo – consistenti in un incontro, tenutosi a Roma, fra il ministro Treu e il dottor Larsson, responsabile della Direzione generale V del Parlamento europeo – sono state meno idonee a garantire un proficuo approfondimento di quanto non sia avvenuto per altri paesi.

In conclusione, sottolinea l'importanza dell'impegno in atto da parte delle istituzioni dell'Unione europea per la definizione di una politica comune nel settore del lavoro. A tale proposito, è augurabile che, in vista della messa a punto del prossimo Piano nazionale dell'Italia, sia possibile garantire una più ampia partecipazione del Parlamento e delle forze sociali alla fase di concertazione.

Consegna quindi agli uffici una documentazione raccolta in occasione della missione di Bruxelles.

Il senatore ZANOLETTI, dopo aver dichiarato di concordare con le considerazioni prospettate dal senatore Tapparò, rileva come dalla riu-

nione di Bruxelles emerga una chiara sollecitazione nel senso dell'elaborazione di nuove strategie per la lotta contro la disoccupazione, fenomeno che coinvolge ormai ben 18 milioni di cittadini dell'Unione europea.

In tale contesto, i Piani d'azione presentano al momento sensibili elementi di differenziazione, anche perchè il tempo disponibile per la loro elaborazione è stato piuttosto limitato. Tuttavia, va considerato un successo il fatto che tutti gli Stati membri abbiano provveduto alla presentazione del Piano.

Valutazioni critiche sono state espresse in ordine ai casi in cui vi è stata una certa carenza di concertazione, come pure circa la mancanza in taluni casi di un raccordo convincente fra gli obiettivi enunciati e la strumentazione che dovrebbe assicurarne la realizzazione.

Alcuni Piani sono stati giudicati più aderenti all'impostazione definita nel Vertice di Lussemburgo in ordine ai «pilastri» dell'azione per l'occupazione; ciò vale, in particolare, per quelli che hanno posto in rilievo l'obiettivo della prevenzione della disoccupazione e del sostegno alle imprese del terziario, dai quali il Governo italiano potrà certamente ricavare utili spunti in vista dell'elaborazione del prossimo Piano nazionale.

In conclusione, sottolinea come sia ormai indilazionabile superare la dimensione del mero coordinamento delle politiche del lavoro fra i paesi dell'Unione, pervenendo ad una reale integrazione sulla falsariga di quanto avvenuto sul versante monetario. A tal fine, le Commissioni lavoro di Camera e Senato possono svolgere un ruolo rilevante per l'affermazione di una mentalità concretamente europeistica in materia di occupazione.

Il PRESIDENTE ringrazia i senatori Tapparo e Zanoletti per il contributo di riflessione assicurato alla Commissione, facendo presente che in futuro potrà essere verificata la possibilità di promuovere un confronto più approfondito sulle tematiche delle politiche del lavoro nel contesto dell'Unione europea, eventualmente anche d'intesa con la Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1998

155^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

La seduta inizia alle ore 15.

Il presidente CARELLA, constatata la mancanza del numero legale, apprezze le circostanze, toglie la seduta.
(R030 000, C12^a, 0004^o)

La seduta termina alle ore 15,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1998

201^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*La seduta inizia alle ore 8,45.**PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulla gestione dell'acquedotto pugliese: proposta di sopralluogo**

(Approvazione)

(R048 000, C13^a, 0005^o)

Il presidente GIOVANELLI ricorda che l'indagine conoscitiva sulla gestione dell'acquedotto pugliese (su cui la Commissione deliberò il 9 aprile scorso) è stata autorizzata il 23 aprile 1998 dal Presidente del Senato, che si è riservato di valutare un'eventuale richiesta di sopralluogo. Poichè quest'ultima è stata avanzata dai due relatori, il Presidente ritiene opportuno investire la Commissione della sua richiesta alla Presidenza del Senato, invitando a pronunciarsi anche sulla ricaduta che tale sopralluogo potrà avere sul programma dell'indagine conoscitiva.

Il relatore MAGGI, annunciando di parlare anche a nome del collega Conte impossibilitato a presenziare alla seduta, giustifica la richiesta di svolgimento di un sopralluogo nelle aree attraversate dall'acquedotto pugliese, ricordando l'esistenza di impianti di depurazione non funzionanti nonchè di invasi – come la diga sul Locone – originati da esigenze irrigue ancora insoddisfatte.

Le ragioni del risanamento finanziario dell'Ente – che partono dalla conoscenza delle irregolarità verificatesi in materia di gestione dell'acqua potabile e di qualità della depurazione – vanno poi poste in rapporto con una necessaria strategia della riqualificazione, della produttività e della trasparenza amministrativa, acquisendo dati conoscitivi sulla regolarità dei bilanci, sui sistemi di gara nonchè sulla programmazione del recupero dei crediti in cui consiste l'attuale esposizione verso l'Ente di soggetti pubblici e privati. Gli aspetti tariffari, i rapporti con la pianificazione regionale e l'assetto organizzativo dell'Ente prima e dopo il

commissariamento (anche in connessione con la gestione del personale) devono anch'essi rientrare nell'ambito di analisi cui indirizzare la procedura informativa.

Conseguentemente, le audizioni programmate dovrebbero arricchirsi di soggetti atti a valutare il patrimonio acquedottistico dell'EAAP, la sua funzionalità, i criteri in virtù dei quali furono espletate le gare per la gestione degli impianti già esistenti. Rinviano a successive determinazioni operative – per le quali richiede mandato ai due relatori – la decisione su quali soggetti convocare in Commissione e quali invece nel corso del sopralluogo, precisa che nel complesso occorrerebbe audire il Commissario straordinario, rappresentanti dei sindacati aziendali, magistrati competenti della Corte dei Conti, rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della regione Puglia, rappresentanti regionali dell'ANCI ed i consulenti nominati con decreto commissariale.

Si apre il dibattito.

Il senatore VELTRI evidenzia che nelle proposte dei relatori Maggi e Conte risultano contemperate le varie esigenze sottese alle richieste di effettuare l'indagine conoscitiva avanzate da parte di vari Gruppi. Espresso in particolare apprezzamento per l'intenzione di effettuare nel corso delle audizioni anche un approfondimento sull'attuazione della legge n. 36 del 1994, suggerisce di cogliere l'occasione per avviare in parallelo all'indagine una verifica più ampia sugli esiti di detta legge. Nel sopralluogo che la Commissione intende svolgere dovranno costituire a suo avviso aspetti importanti il recupero dei crediti, il sistema di assegnazione dei lavori distinguendo tra concessioni e gare, la conoscenza dei bilanci, senza tuttavia spingere l'indagine molto indietro nel tempo. Alle audizioni indicate potrebbero poi aggiungersi quelle di rappresentanti delle associazioni delle piccole e medie imprese pugliesi, della SOGESID, del Genio civile, del Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, così come sarebbe opportuno appurare se esista un piano di depurazione e quale livello di definizione e attuazione esso abbia raggiunto.

Il senatore STANISCIA interviene per sostenere la richiesta del senatore Veltri di effettuare nell'ambito dell'indagine conoscitiva anche una valutazione più generale della legge n. 36 del 1994.

Il senatore BORTOLOTTI suggerisce di acquisire informazioni anche in merito agli esiti dell'attività condotta dalla magistratura che in molti casi ha già dato luogo a delle sentenze; accanto all'applicazione della citata legge n. 36, andrebbe considerata altresì quella della legge n. 183 del 1989, in quanto l'attività dell'Ente riguarda anche opere disciplinate appunto da quest'ultima legge.

Il senatore SPECCHIA sottolinea che l'obiettivo principale del sopralluogo – nonchè dell'indagine nel suo complesso – dovrebbe essere la comprensione dei motivi che hanno condotto al dissesto finanziario

dell'Ente nonchè le modalità della prevista trasformazione in società per azioni: a tale riguardo suggerisce quindi di integrare le audizioni proposte con quelle dei rappresentanti della regione Basilicata, il prefetto di Bari nella sua veste di commissario per l'emergenza idrico-fognaria, alcuni amministratori dei periodi precedenti il commissariamento.

Il senatore COLLA suggerisce di concentrare l'attenzione su aspetti più concreti quali il recupero dei crediti, il contenzioso, il controllo dei depuratori e dei contatori dell'acqua.

Il senatore RIZZI propone di audire anche rappresentanti della Guardia di finanza.

Il senatore CARCARINO invita a ricondurre l'attività conoscitiva della Commissione, anche per non invadere sedi di competenza altrui, a due filoni principali quali da una parte la conoscenza dei motivi che hanno condotto alla formazione di un *deficit* così ingente, nonchè la verifica della situazione attualmente esistente in termini di infrastrutture, impiantistica, evasione, abusivismo; dall'altra, la conoscenza degli obiettivi che saranno perseguiti per rilanciare l'attività dell'Ente e delle modalità di utilizzo del concesso dello Stato.

Il presidente GIOVANELLI invita i vari commissari a far pervenire ai relatori eventuali altre osservazioni al fine di definire un programma completo dell'indagine, che auspica possa concludersi in un arco di tempo ragionevolmente breve. Concordando poi con il quadro d'azione delineato dal senatore Carcarino, in quanto solo in tal modo sarà possibile pervenire in tempi brevi alla delineazione di conclusioni anche politiche sulla vicenda dell'acquedotto pugliese, suggerisce per quanto concerne le proposte di verifica dell'attuazione della legge n. 36 del 1994, l'utilità di audire la Federgasacqua, l'associazione delle imprese private che gestiscono l'acqua (ed eventualmente anche rappresentanti di società straniere) al fine di formulare indirizzi sulla politica delle acque da elaborare nel nostro Paese, nell'ambito della quale un ruolo fondamentale potrebbe svolgere l'Ente autonomo acquedotto pugliese.

Propone quindi di dare mandato ai due relatori Conte e Maggi di predisporre un programma definitivo da sottoporre alla Presidenza del Senato per estendere l'autorizzazione anche al sopralluogo, definendo anche un calendario secondo il quale articolare i lavori.

Convieni la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONI 9ª e GAE RIUNITE**9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)****GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1998

1ª seduta

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Commissario europeo responsabile per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, dottor Franz Fischler, accompagnato dal dottor Corrado Pirzio Biroli, capo di Gabinetto e dal dottor Lucio Battistotti, della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R56ª, 0001º)

Il presidente SCIVOLETTO propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poichè convergono la Commissione e la Giunta, tale forma di pubblicità è dunque adottata per lo svolgimento dell'audizione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma della Politica agricola comune e sui riflessi per l'agricoltura italiana: audizione del Commissario europeo per l'agricoltura
(R048 000, R56ª, 0001º)

Il presidente SCIVOLETTO, nel dare il benvenuto al dottor Fischler, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Prende quindi la parola il dottor FISCHLER, il quale svolge un intervento sui temi oggetto della indagine conoscitiva.

Seguono quindi interventi, con domande e richieste di chiarimento dei senatori FUSILLO, CUSIMANO, BUCCI, MINARDO, PREDA, BEDIN, NAVA e del presidente SCIVOLETTO.

Il dottor FISCHLER risponde ai quesiti e alle osservazioni dianzi formulate.

Il presidente SCIVOLETTO, nel dichiarare quindi conclusa, con l'audizione odierna, l'indagine conoscitiva in titolo, ringrazia, a nome di tutti i componenti della Commissione e della Giunta riunite, il dottor Fischler per le esaustive e approfondite risposte e per la disponibilità dimostrata.

La seduta termina alle ore 17,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0066^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60^a, 0039^o)

Il Presidente Francesco STORACE dà conto alla Commissione di una lettera pervenutagli da parte della dottoressa Angela Buttiglione, direttore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari della Rai, relativa al ciclo sperimentale di Tribune tematiche che si concluderà il prossimo 28 luglio. Nel tracciare un sommario bilancio dell'attività sinora svolta, la dottoressa Buttiglione chiede che la Commissione valuti la possibile prosecuzione del ciclo, anche ai fini di una sua futura collocazione oraria che consenta un appuntamento fisso con il pubblico.

Fa quindi presente che la questione potrà essere esaminata, ai fini della successiva calendarizzazione nella Commissione plenaria, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che sarà convocata per martedì 16 giugno prossimo, alle 14; e si riserva di invitare la dottoressa Buttiglione ad intervenire.

ESAME DEL PIANO PER LA TRASFORMAZIONE DI UNA RETE RAI IN EMITTENTE CHE NON PUÒ AVVALERSI DI RISORSE PUBBLICITARIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 9, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249, NONCHÈ DEI PIANI AZIENDALI COORDINATI; DISCUSSIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E LA RAI

(Esame e rinvio)

(R050 001, B60°, 0020°)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nella riunione del 3 giugno scorso l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi aveva convenuto di svolgere l'esame del Piano relativo alla rete senza pubblicità, ai sensi del parere richiesto dall'articolo 3, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, congiuntamente ad una valutazione più estesa sulle prossime trasformazioni della struttura della Rai che sono richieste anche dal vigente Contratto di servizio.

Il senatore Antonio FALOMI, relatore, ricorda che il documento all'esame della Commissione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Rai il 29 aprile 1998, un giorno prima della scadenza del termine di legge, in una bozza successivamente modificata in punti non sostanziali. Il testo definitivo è stato trasmesso alla Commissione dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con lettera dell'8 maggio 1998.

Il documento richiede che la Commissione svolga necessariamente un esame preliminare alla vera e propria espressione del parere richiesto dall'articolo 3, comma 9, della legge 249/97. Infatti non ci si trova ancora di fronte al Piano per una ristrutturazione che consenta alla Rai, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in emittente «che non può avvalersi di risorse pubblicitarie», come prevede la legge. Non a caso, la documentazione oggi oggetto di esame si intitola «Nuova Rai Tre e Piani aziendali coordinati-linee guida».

Il complesso di adempimenti posti di fronte alla Rai dalla normativa vigente impone infatti che ad essi si faccia fronte secondo una logica di insieme. Discutere della Nuova Rete Tre in modo separato dal processo di «divisionalizzazione», o dal Piano di riassetto dell'organico, o dal Piano triennale di sviluppo della presenza decentrata nelle regioni (cui l'Azienda è obbligata dal Contratto di servizio), può far perdere quella visione di insieme che sola può portare a risultati produttivi. Bene ha fatto la Rai, pertanto, ad anteporre alla formulazione dettagliata dei piani cui la normativa vigente la chiama, la proposizione di linee guida che diano un indirizzo ed una impostazione unitaria al percorso da compiere.

Per tutti questi motivi, l'insieme del progetto va molto oltre i contenuti specifici della rete senza pubblicità, e pertanto non sembra scindibile, ai fini del parere, in singole partizioni. Questa sembra essere del resto la logica del mandato di relatore che gli è stato affidato.

Passando ai contenuti del documento in esame, fa presente che la prima parte si riferisce alla Nuova Rai Tre (NRT), prescelta per la rea-

lizzazione della Rete Senza Pubblicità (RSP); al nuovo modello organizzativo divisionale della RAI; ai costi ed alle risorse necessarie. Sono invece qualificati come «allegati» quattro documenti che si riferiscono, rispettivamente, al posizionamento delle reti Rai; alla valutazione degli impatti economici complessivi del progetto; al rapporto tra attività e risorse; alle problematiche della diffusione e dei collegamenti. La denominazione, contenuta nel titolo, di «Piani aziendali coordinati», sembra doversi riferire ai primi quattro allegati.

Ulteriori allegati (numeri 5, 6, 7 e 8) contengono notizie (di grande utilità, perchè difficilmente reperibili con le fonti di informazione ordinarie) circa gli orientamenti del servizio pubblico radiotelevisivo nella normativa comunitaria; le caratteristiche del servizio pubblico in Francia, Gran Bretagna, Germania e Spagna; le caratteristiche della televisione regionale nei medesimi paesi; le modalità, negli stessi paesi, di reperimento delle risorse. Tali notizie costituiranno utili spunti per il lavoro della Commissione.

Quanto ai contenuti, le linee guida riepilogano nell'introduzione i vari adempimenti, in ragione dei quali esse sono state redatte nella consistenza che ha descritto (Rete senza pubblicità; Piano di divisionalizzazione; Piano di riassetto dell'organico, previsto dall'articolo 31 del Contratto di servizio; Piano triennale di sviluppo della presenza decentrata nelle regioni, previsto dall'articolo 11 del medesimo Contratto). Ritiene che il primo interlocutore per la presentazione del documento sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che valuterà le modalità dei pareri istituzionali previsti dalla legge; e auspica una consultazione con i rappresentanti degli enti locali, anche al di fuori di quelle che costituiscono obbligo di legge. Nel Piano, peraltro, si fa riferimento anche alla opportunità di una particolare intesa con l'azionista.

Il perno del progetto di ridefinizione dell'assetto del servizio pubblico radiotelevisivo è il progetto della Nuova Rai Tre, il cui elemento caratterizzante, anche in riferimento alla linea editoriale, è costituito dall'incremento dell'informazione e della programmazione legata al territorio, nei suoi diversi livelli.

Le principali caratteristiche della Nuova Rai Tre sono così riassumibili: rete generalista, particolarmente orientata all'innovazione, alla produzione ed ai contenuti, con forte connotazione di servizio pubblico; obiettivo complessivo di ascolto situato attorno ad una *share* non inferiore al 9-10 per cento; specifici obiettivi in materia di cultura, spettacolo e soprattutto informazione, realizzati sia attraverso una programmazione nazionale, sia attraverso una locale; valorizzazione in forma narrativa e spettacolare del patrimonio delle attività culturali e scientifiche che formano l'identità del paese nel mondo; TG3 e TGR confluiscono in una testata unica, che a livello territoriale si articola in vicedirezioni competenti per aggregati territoriali; l'articolazione territoriale farà di regola riferimento ad aggregati sovraregionali, che il Piano peraltro non individua; sarà dedicato all'informazione anche un canale specifico «All News», affidato ad un vicedirettore, trasmesso via satellite, alimentato sia dalla redazione nazionale sia da quelle regionali; è prevista la realizzazione di una linea di produzione specifica di programmazione per i

più giovani, e di prodotti volti alla formazione; il finanziamento della NRT avverrà, a regime, essenzialmente attraverso il canone, nonché attraverso entrate derivanti da sponsorizzazioni, convenzioni e cessioni di diritti; la rete locale può realizzarsi con specifiche risorse di sponsorizzazione e convenzione raccolte nel medesimo ambito locale; l'avvio almeno parziale del progetto è indicativamente previsto per il 1° gennaio 1999.

Il progetto non sembra contenere previsioni puntuali per le regioni Val d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige.

Quanto al nuovo modello organizzativo divisionale della Rai, esso comporterà l'identificazione chiara di aree di *business* omogenee, cui assegnare obiettivi congruenti e responsabilizzazioni sui risultati. Le funzioni non attinenti al *core business* dell'Azienda potranno essere svolte creando società autonome.

Il nuovo modello prevede, conformemente alle caratteristiche elencate, la realizzazione di strutture di servizio comuni, con il compito di assicurare alle divisioni operative fondamentali i necessari servizi di carattere gestionale, editoriale e tecnico-operativo. Cinque divisioni operative saranno riferite, rispettivamente, al primo ed al secondo canale; alla NRT; alla radiofonia; alla produzione; alla trasmissione e diffusione. Una *corporate* garantirà l'unità dell'azione aziendale, attraverso un ruolo di governo diretto delle politiche, delle scelte strategiche e del controllo. Nella *corporate* confluiranno numerose delle attuali strutture di *staff*, pur ridotte nell'organico e nelle competenze attuali a beneficio delle future divisioni operative.

Questi profili, come si noterà, tengono conto dei prevedibili contenuti del disegno di legge n. 1138, attualmente all'esame del Senato.

Il primo dei quattro allegati riporta dati relativi all'ascolto delle attuali tre reti televisive Rai, distinti per aree geografiche e per ascoltatori (di questi, in particolare, si distingue l'età ed il titolo di studio).

Il secondo allegato tenta una stima degli impatti economici. Vi si ritiene che «lo scenario di partenza» presenti costi aggiuntivi pari a circa 100 miliardi. Gli interventi previsti da tale scenario sono finanziati da sinergie e razionalizzazione degli attuali modelli e risorse. Essi riguardano l'ampliamento dell'offerta di programmazione e di informazione su diversi livelli territoriali, l'incremento di un punto percentuale di *share* nella programmazione nazionale a modelli di offerta costante, l'integrazione tra offerta analogica terrestre e quella digitale. Oltre questo scenario viene prospettata una evoluzione che prevede la creazione di nuove linee di sviluppo della programmazione e della informazione territoriale; uno spostamento del *mix* produzione/acquisto, nella programmazione nazionale, decisamente spostato a favore della produzione; lo sviluppo dell'offerta digitale con la creazione di canali tematici (all news e bambini); investimenti in tecnologia per adattare l'attuale struttura di diffusione del segnale alla nuova articolazione territoriale della programmazione. Resta aperto il problema del finanziamento di questa parte del progetto, tanto più che la Rai ritiene di non poter utilizzare risorse destinate ad altre reti, a pena di un grave indebolimento della posizione del servizio pubblico nel sistema radiotelevisivo.

Il successivo allegato 3 valuta in circa 450 miliardi l'impatto negativo che consegue dalla somma del costo della NRT a regime (250 miliardi per la perdita dell'attuale fatturato pubblicitario) con altri costi aggiuntivi riferiti al resto della programmazione e della gestione: la riduzione dell'indice di affollamento pubblicitario, l'abolizione delle telepromozioni, previste dal disegno di legge n. AS1138, con un impatto annuo valutato attorno ai 200 miliardi. Vanno inoltre considerati gli effetti della legge n. 122/98, che destina una quota del canone (precisamente, 150 miliardi l'anno) al finanziamento di opere europee.

Un ulteriore impatto negativo, valutato per il 1998 in circa 100 miliardi, sarà determinato dall'abolizione del canone autoradio, non interamente sostituito da un trasferimento previsto dalla legge finanziaria, e dalla trimestralizzazione della erogazione del canone di abbonamento da parte del Tesoro. Questi fattori incideranno inoltre sulla certezza dei tempi relativi alla disponibilità delle risorse.

Ritiene si debba infine considerare la scelta, sacrosanta, dell'Azienda, di non rimanere fuori dal nuovo mercato legato allo sviluppo del settore *pay-TV*, che comporta non solo una politica di alleanze con altri *partner*, ma anche investimenti valutati attorno ai 150 miliardi annui per tre anni.

La somma aritmetica degli impatti potenziali di tutte le variabili potrebbe raggiungere un volume complessivo annuo fino a 1000 miliardi. La soluzione proposta dalla Rai per fronteggiare tale situazione è quella di definire una strategia delle risorse capace di garantire non solo certezza, ma anche e soprattutto una reale compatibilità economico-finanziaria del nuovo assetto che viene richiesto al servizio pubblico radiotelevisivo. Sono state indicate in proposito alcune misure, le quali, però, sembrerebbero necessitare almeno in parte di riforme legislative: il ritocco verso l'alto dell'indice di affollamento giornaliero della pubblicità; il superamento dell'attuale sistema di adeguamento del canone, ora basato sul *price-cap*, in favore del riferimento al tasso di crescita delle risorse di mercato. Il progetto fa riferimento anche alla possibilità che la NRT, anche a regime, non rinunci agli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni.

L'allegato 4, infine, si sofferma sui temi anche tecnici degli investimenti fissi necessari per la nuova rete. Oggi i ponti radio-terrestri che servono l'attuale Rai Tre sono spesso irradiati dalle medesime postazioni delle altre due reti, determinando frequentemente coperture pluriprovinciali o pluriregionali, ed al momento la possibilità di «splittare» il segnale su dimensioni minori dell'attuale divisione regionale è possibile solo in alcune aree del paese. A regime si prevede di realizzare circa cinquanta bacini subregionali. Si tiene ovviamente conto degli obiettivi di copertura previsti dal contratto di servizio per la Rete Tre e delle possibilità che, in prospettiva, possono essere offerte dalla digitalizzazione del segnale e dall'uso del satellite. I costi sono al momento stimati in circa 50 miliardi per investimenti fissi relativi alla NRT.

Conclusivamente, sottolinea alcuni dei punti più significativi, e potenzialmente più controversi, dell'insieme del progetto, i quali, almeno

allo stato attuale del dibattito tecnico e politico, possono riassumersi come segue.

Viene in rilievo in primo luogo il problema dei costi. Il Piano sembra comportare, almeno nella prospettazione del Consiglio di Amministrazione della Rai, un notevole aggravio di costi per il funzionamento a regime del progetto. È ovviamente necessario confermare le quantificazioni di massima fatte ora dalla Rai. Sorge inoltre il problema politico di reperire le necessarie risorse, dal momento che le soluzioni prospettate (variazioni del canone, affollamento pubblicitario, *pay-TV* ecc.) comportano tutte scelte di rilievo non trascurabile.

In secondo luogo si evidenzia il problema dell'articolazione territoriale della nuova rete, e della partecipazione degli enti locali a parte dei costi. In particolare, non sono chiari – ed è invece un passaggio di fortissimo rilievo politico-istituzionale – i criteri ed i parametri attraverso i quali si arriva ad identificare la dimensione sovraregionale su cui poggiano sia la struttura organizzativa della Nuova Rete, sia una parte della politica degli investimenti.

Deve essere infatti chiarito in quale misura gli enti locali interessati dalla nuova e più articolata struttura della rete debbano sostenerne anche i costi. Il progetto sembra infatti non fare riferimento ad organismi territoriali predeterminabili, dal momento che le disaggregazioni sembrano riferirsi ad aree comprendenti nella maggior parte dei casi più di una regione. Soprattutto, poi, non è chiaro in quale misura gli enti locali, comunque individuati, parteciperanno alla gestione ed all'indirizzo della relativa programmazione, ed è facile immaginare che, dal loro punto di vista, la propensione ad accollarsi parte degli oneri debba essere proporzionale alla futura capacità di influenza complessiva sul sistema. Questo può comportare, tra le altre questioni, anche un'interferenza potenziale nella potestà di indirizzo della Commissione parlamentare di vigilanza, dal momento che la legge n. 249/97 non sembra risolvere il rapporto tra la Commissione stessa e gli attuali CORERAT, i quali dovrebbero trasformarsi in Comitati regionali per le comunicazioni, in un rapporto non ancora chiarito di dipendenza funzionale dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nell'insieme, sembra qui particolarmente visibile una connotazione del Piano interlocutoria rispetto alle future modifiche legislative.

In terzo luogo, menziona il problema dell'effettiva rinuncia ad ogni risorsa pubblicitaria per la NRT. È indiscutibile che la legge prevede che la nuova rete debba essere «una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie». È altrettanto indubitabile, ritiene, che la rinuncia alla risorsa pubblicitaria debba avere effetto non dal momento in cui si avvia la nuova programmazione (previsto, come detto, al 1° gennaio 1999), bensì alla data, che sarà determinata dall'Autorità, nella quale, in attuazione delle regole *antitrust*, ciascun proprietario di reti private nazionali terrestri non potrà detenerne che due. Meno certa, sotto il profilo giuridico, è la possibilità, più volte suggerita nel testo che la nuova rete, anche a regime, continui ad avvalersi degli introiti derivanti dalla sponsorizzazione di alcuni programmi, in base alla considerazione che le sponsorizzazioni non dovrebbero rientrare nella nozione di pubblicità

così come essa sarebbe definita dalla normativa comunitaria. Tale sembra essere infatti la posizione palesata dal Presidente della Rai in alcune occasioni, nelle quali ha dato alla questione specifica un taglio eminentemente giuridico. La possibile controversia dovrebbe presumibilmente ricadere nella competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Fa infine presente che ulteriori, anche rilevanti, questioni di interesse politico potrebbero evidenziarsi in futuro. È pertanto necessario che l'esame iniziato dalla Commissione si confronti, in una serie di audizioni, con i principali soggetti interessati al progetto di riforma.

Il Presidente Francesco STORACE, concordando la Commissione, rinvia il seguito della discussione generale alla prossima seduta, che si riserva di convocare in base alle indicazioni che emergeranno dalla prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 14,10.

SOTTOCOMMISSIONI

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1998

28^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole subordinato ad emendamenti.

